

Legge regionale 13 maggio 2003, n.26

**Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blu-Tongue).**

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-Tongue)", e' sostituito dal seguente:

"2. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verificano aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. L'indennizzo e' concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)."